



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE**  
Ufficio III: Controllo sugli organi

Classifica 15925/26  
CIRC. 29/2023

Roma, data del protocollo

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA     LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE  
PROVINCE AUTONOME DI             TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA  
VALLE D'AOSTA  
per il tramite del Segretario Generale – Struttura Enti locali  
                                                   AOSTA

AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA  
REGIONE SICILIA                     PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DELLO STATO NELLA  
REGIONE SARDEGNA                 CAGLIARI

e, per conoscenza:  
GABINETTO DEL MINISTRO         SEDE

**Oggetto:** Modifica dell'art. 445 del codice di procedura penale.

In prossimità dell'avvicinarsi della prossima tornata elettorale amministrativa, sono pervenuti dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo alcuni quesiti circa la permanenza delle cause di incandidabilità previste dal D. Lgs. n. 235/2012, recante il "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*" (c.d. Legge Severino), a seguito della recente entrata in vigore del decreto



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE**  
Ufficio III: Controllo sugli organi

legislativo n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), come disposto dall'art. 6 del Decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162.

In particolare, si fa presente che l'art. 25, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ha novellato, tra l'altro, il comma 1 bis dell'art. 445 c.c.p. (*Effetti dell'applicazione della pena su richiesta*) prevedendo che: “*se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi, diverse da quelle penali, che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, alla sentenza di condanna*”.

In relazione a tale modifica normativa, occorre pertanto verificare se la riduzione degli effetti extra-penali della sentenza ex art. 444 c.p.p. possa aver inciso sulle precedenti disposizioni contenute nella legge n. 190/2012.

L'originario testo del citato d. lgs. n. 235/2012 prevedeva, nei confronti di un soggetto al quale fosse stata applicata una pena su accordo delle parti, la inidoneità assoluta alla candidatura stante l'equiparazione espressa nella materia *de qua* della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna.

Attesi i riflessi della *quaestio* in materia di incandidabilità, questo Ufficio ha chiesto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Il predetto organo di consulenza legale si è espresso sulla problematica, osservando che dal tenore testuale della novellata disposizione sembra ricavarsi che - salvo il caso di applicazione di pene accessorie - tutte quelle disposizioni legislative non qualificabili come penali, nelle quali la sentenza resa ex art.444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna, non trovino più applicazione a far data dall'entrata in vigore della riforma Cartabia.

Aggiunge, altresì, che la giurisprudenza consolidata, sia della Corte EDU (del 17 giugno 2021) che della Corte di Cassazione, inclusa la Corte costituzionale (sent. n. 276/2016 e n. 230/2021) hanno negato espressamente la natura penale delle misure contenute nella Legge Severino, escludendone lo scopo punitivo, essendo state introdotte nell'ordinamento nazionale allo scopo di assicurare il buon andamento e la trasparenza della Pubblica Amministrazione nonché delle assemblee elettive, arginando così il fenomeno dell'infiltrazione criminale nella Pubblica Amministrazione.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE**  
Ufficio III: Controllo sugli organi

Pertanto, l'Avvocatura Generale afferma che la disposizione di cui al decreto di attuazione della Legge cd. Severino (art.15, comma 1) in materia di incandidabilità, che equipara la sentenza prevista dall'art.444, comma 2, c.p.p. alle sentenze di condanna, stante appunto la natura non penale della predetta legge, non produce più effetti: si tratta, evidentemente, di un caso di abrogazione tacita operata dal D.L. n.162/2022, convertito in legge, che dispone l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2022.

Ne consegue che tutti i soggetti, per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art.444 cit., non incorrono più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere alle prossime elezioni.

Solo nel caso di applicazione di pene accessorie - conclude il predetto organo consultivo - tale *favor* non può operare.

Si pregano le SS.LL. di voler comunicare i contenuti della presente circolare alle Commissioni elettorali circondariali.

  
IL CAPO DIPARTIMENTO  
Sgaraglia